COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XCVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 841

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

TARGETTI e SANTI: Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani. (2955) 841

PRESIDENTE 841

REPOSSI: Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. (3073) 842

PRESIDENTE 842

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni all'articolo 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, e sostituzione dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (*Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*). (2828-B) 843

PRESIDENTE 843

ZACCAGNINI, *Relatore* 843

BARTOLE 843

SPALLICCI, *Alto Commissario Aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* . . . 843

Votazione segreta:

PRESIDENTE 843

La seduta comincia alle 9,20.

BARTOLE *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pastore.

Discussione della proposta di legge Targetti e Santi: Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani. (2955).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Targetti e Santi: Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

Riferirò io stesso, brevemente, sulla proposta di legge. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, con legge 9 aprile 1952 fu stabilito che fosse dovuta, per l'anno 1951, ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità di salario in denaro e delle indennità di carovita e di contingenza. Le ragioni che determinarono il provvedimento permangono e mi sembra, pertanto, quanto mai opportuna la proposta di legge che tende ad assi-

curare anche quest'anno, ai lavoratori suddetti, la corresponsione della gratifica natalizia. Ne propongo, quindi, l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se nessuno chiede di parlare e non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303 del 2 novembre 1944, e di contingenza, di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1323.

La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

(*È approvato*).

ART. 2.

Ai lavoratori indicati nell'articolo 1 della presente legge, che siano stati assunti o licenziati durante l'anno, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso articolo 1 per quanti sono i mesi intieri di servizio prestati nell'anno.

(*È approvato*).

ART. 3.

La concessione della gratifica è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi del maggiore onere sui conduttori, secondo quanto è previsto dall'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Repossi: Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. (3073).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Repossi: Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

Anche su questa proposta di legge riferirò, brevemente, io stesso. Come gli onorevoli colleghi sanno, sono stati presentati al Parlamento un disegno e una proposta di legge per la riforma del fondo indennità di cui al decreto-legge 8 gennaio 1942. Ritenuto, però, che la discussione dei detti disegni di legge al Parlamento non potrà essere portata a termine entro la data del 31 dicembre 1952, limite massimo fissato dalla legge 2 agosto 1952 per il versamento da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti per le indennità agli impiegati, appare indispensabile concedere una proroga, al 30 ottobre 1953, della sospensione dell'obbligo dei versamenti al Fondo indennità e del termine per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione. Per le predette ragioni, propongo alla Commissione di approvare la proposta di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se nessuno chiede di parlare e non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È prorogato fino al 30 ottobre 1953 il termine stabilito con la legge 2 agosto 1952, n. 1181, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1953.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazione all'articolo 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, e sostituzione dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato). (2828-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 15 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che ritorna alla nostra Commissione modificato dalla XI Commissione permanente del Senato.

Prego il relatore, onorevole Zaccagnini, di riferire sulle modifiche proposte dal Senato.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, è stato modificato dal Senato, all'articolo 1. Mentre il testo approvato dalla nostra Commissione elevava da 2 a 3 il numero dei dottori in veterinaria chiamati a far parte del Consiglio superiore di Sanità, e da 1 a 2 quello dei farmacisti direttori di farmacia, il nuovo testo, approvato dalla competente Commissione del Senato, eleva da 1 a 2 anche quello dei dottori in chimica, precisando che uno di questi debba essere particolarmente esperto nella produzione industriale dei medicinali.

A me sembra che si possa accogliere la modifica e ritengo che gli onorevoli colleghi possano dare il loro voto favorevole.

BARTOLE. A me non sembra giustificata la inclusione di un dottore in chimica particolarmente esperto nella produzione industriale dei medicinali, perché si potrebbe arrivare ad una ingerenza industriale in un organo prettamente di controllo dell'industria chimica, quale è il Consiglio Superiore di Sanità. Comunque, sia pure con riserva, e anche per non far tornare al Senato il disegno di legge, esprimo parere favorevole.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. La modifica apportata dal Senato a me sembra opportuna; non tanto perché l'esperto nella produzione industriale dei medicinali, che si è voluto aggiungere al numero dei componenti del Consiglio superiore di Sanità, debba tutelare particolari interessi della classe, quanto perché porti in seno al Consiglio il contributo della sua esperienza nella produzione dei medicinali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare passiamo all'esame dell'articolo 1 modificato. Do lettura del testo approvato dalla Commissione permanente del Senato:

« Il numero dei dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria, chiamati a far parte del Consiglio Superiore di Sanità, viene elevato da 2 a 3; quello dei farmacisti direttori di farmacia, da 1 a 2 e quello dei dottori in chimica da 1 a 2, dei quali 1 particolarmente esperto nella produzione industriale dei medicinali. Sono, inoltre, chiamati a far parte del Consiglio Superiore di Sanità un direttore di macello di grande centro e il Capo del servizio veterinario dell'Esercito ».

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(*È approvata*).

Non essendovi altre modificazioni il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge approvati nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazioni all'articolo 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, e sostituzione dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ». (2828-*B*):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

e delle proposte di legge:

REPOSSI: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità

agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione ». (3073):

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 33
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

TARGETTI e SANTI: « Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani ». (2955):

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 33
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bartole, Biasutti, Cappugi, Cavallotti, Colleoni, Coppa Ezio, Cornia, Delle Fave, De Maria, Di Mauro, Di Vittorio, Fassina, Foresi, Grazia, Lizzadri, Lombardi Carlo, Maglietta, Marazzina, Montelatici, Natali Lorenzo, Palenzona, Perrotti, Pollastrini Elettra, Rapelli, Repossi, Roasio, Sabatini, Sacchetti, Santi, Storchi, Sullo, Venegoni e Zaccagnini.

È in congedo:

Pastore.

La seduta termina alle 9,40.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI